



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Consigliere
Giovanni Donzelli



PROPOSTA DI LEGGE

Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28

Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.

Primo firmatario
Giovanni DONZELLI

Segreteria Consigliere Segretario
Via Cavour, 2 - 50129 Firenze
Tel. 055.238.7743-7237

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Modifiche all'articolo 104.

Art. 2 - Modifiche all'articolo 105 bis.

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n) dello Statuto;

Visti gli articoli 104 e 105 bis della Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.

Preso atto che:

la legge regionale 7 febbraio 2005, n.28 disciplina il regime sanzionatorio per coloro che esercitano abusivamente l'attività di commercio su aree pubbliche, nello specifico il comma 4 dell'art. 104 stabilisce che chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal Comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1500;

Considerato che:

- l'occupazione illecita di suolo pubblico in violazione ai regolamenti comunali risulta essere la fattispecie più violata da tutti i venditori ambulanti, anche per quelli con regolare titolo abilitativo alla vendita delle proprie merci in forma itinerante;
- la fattispecie illecita suddetta risulta essere particolarmente evidente nelle zone a vocazione turistica ed in determinati periodi dell'anno;

Valutato che

- queste continue violazioni dei regolamenti comunali attivano una frenetica ed onerosa attività di polizia commerciale da parte degli agenti della Polizia Municipale del nostro territorio, che termina nella maggior parte dei casi con la contestazione al trasgressore di un illecito amministrativo e relativa sanzione pecuniaria, che i Comuni, tra l'altro hanno difficoltà ad esigere ed incassare;
- queste attività di abusivismo illecito arrecano danno alle altre imprese economiche, oltre che rappresentare un costo per i Comuni che sono tenuti a controllare;

Evidenziato che ad oggi

- la sanzione pecuniaria non sembra essere più sufficiente a scongiurare questo tipo di abusivismo e soprattutto non è un disincentivo alla sua reiterazione;

Ritenuto necessario mettere in atto misure deterrenti, più efficaci, a disincentivare la reiterazione del reato di occupazione illecita di suolo pubblico: come il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci nei casi di reiterazione della violazione;

Approva la seguente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 104 della legge regionale 7 febbraio 2005, n.28

1. Al comma 5 dell'art. 104 della legge regionale 7 febbraio 2005, n.28 *inserire* dopo “venti giorni di attività”, le parole “ *e il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci per la successiva confisca di cui al comma 1*”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 105 bis della legge regionale 7 febbraio 2005, n.28

2. Al comma 1 dell'art. 105 bis della legge regionale 7 febbraio 2005, n.28 *inserire* dopo “e contesta la violazione degli articoli 13,14 e 31”, le parole “ *ovvero nei casi di particolare gravità_o di reiterate violazioni di cui all'art. 104 comma 5*”.



Relazione illustrativa

Modifiche alla legge regionale 7 Febbraio 2005, n.28

Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti

Gli articoli in questione oggetti di modifica, disciplinano il regime sanzionatorio per coloro che esercitano abusivamente l'attività di commercio su aree pubbliche definendo la sanzione amministrativa.

Considerato che l'occupazione illecita di suolo pubblico risulta essere il reato più frequente commesso da ambulanti abusivi su aree pubbliche che, pur avendo titolo abilitativo alla vendita delle proprie merci in forma però itinerante, lo esercitano in pianta stabile occupando così illecitamente il suolo pubblico in violazione di questa legge e dei regolamenti comunali.

Valutato che la sanzione pecuniaria inflitta per questo tipo di reato, nella maggioranza dei casi, a detta anche della Polizia Municipale risulta difficilmente esigibile ed incassabile da parte del Comune, per vari motivi.

Ribadito quindi che negli anni, il sistema sanzionatorio in questione non è stato sufficiente a scongiurare questo genere di abusivismo, prevedendo il sequestro cautelare della merce, qualora i commercianti ambulanti siano colti in flagranza di reato per la seconda volta si intende rafforzare le misure per scongiurare la reiterazione del reato di occupazione di suolo pubblico.

Preso atto, inoltre, che queste continue violazioni dei regolamenti comunali non solo attivano una frenetica ed onerosa attività di controllo da parte delle forze dell'ordine, ma soprattutto recano danno all'attività degli esercenti regolari, oltre ad essere fonte di disordine pubblico.

Le presenti modifiche non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.